

“Qualificato” / “Certificato” / “Nessuno dei due”

“Qualificato” significa:

Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, accessori di sollevamento e di imbracatura (macchine) per gli elicotteri:

- immissione sul mercato con dichiarazione CE di conformità del fabbricante (allegato II)
- fabbricazione secondo lo stato dell'arte, in questo caso secondo l'informativa 214-911 della DGUV, ed altro
- l'attestato di esame del tipo secondo gli allegati IV e IX non è obbligatorio
- il fabbricante ha l'obbligo di redigere tutta la documentazione necessaria per dimostrare la conformità della macchina secondo l'allegato VII, e di garantirne la qualità secondo l'allegato X
- il fabbricante non necessita di approvazione (non necessita di alcun certificato o d'approvazione da parte delle autorità).

“Certificato” significa:

Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine: macchine secondo l'allegato IV:

- esame CE del tipo da parte di un organismo notificato designato (allegato IX)
- immissione sul mercato con dichiarazione CE di conformità, con riferimento al certificato del tipo (CE: con numero a 4 cifre)
- il fabbricante ha l'obbligo di redigere tutta la documentazione necessaria per dimostrare la conformità della macchina secondo l'allegato VII, e di garantirne la qualità secondo l'allegato X
- il fabbricante non necessita di approvazione (non necessita di alcun certificato o d'approvazione da parte delle autorità).

Regolamento (UE) 2016/425 sui DPI: DPI contro le cadute dall'alto di categoria III (designazione EASA: “PCDS semplice”)

- certificato di esame UE del tipo rilasciato da un organismo notificato designato (allegato VII, modulo C2).
- immissione sul mercato della macchina con dichiarazione UE di conformità del fabbricante, con riferimento al certificato del tipo (CE: con numero a 4 cifre)
- il fabbricante ha l'obbligo di redigere tutta la documentazione necessaria per dimostrare la conformità della macchina (allegato III), il dovere di adottare un sistema di gestione della qualità approvato e di farlo sorvegliare dall'organismo notificato designato (allegato VII, modulo C2).
- il fabbricante non necessita di approvazione (non necessita di alcun certificato o d'approvazione da parte delle autorità).

EASA CS-27 o CS-29: accessori di sollevamento e di imbracatura (macchine) destinati agli elicotteri

- non sono soggetti ad approvazione da parte dell'EASA. Vedi la “Direttiva macchine”.

EASA CS-27 o CS-29: Tutti gli altri componenti e attrezzature, inclusi i PCDS complessi

- major change/STC da parte dell'EASA
- presentazione della domanda da parte di un'organizzazione di progettazione (DO; EASA Part 21 J DOA)
- minor change da parte di una DO
- fabbricazione e immissione sul mercato da parte di un'organizzazione di produzione (PO) secondo l'EASA Part 21 G POA)
- tutte le parti hanno l'obbligo generale di predisporre tutta la documentazione necessaria per dimostrare la conformità e di garantire la tracciabilità
- le DO et le PO devono essere approvate dall'EASA o dall'OFAC, e sottoposte ad audit più volte all'anno.

“Nessuno dei due” significa:

Se i fabbricanti di macchine, di componenti e attrezzature non soddisfano nessuna delle condizioni di cui sopra (e molte altre ancora), il prodotto non è commercializzabile.

Chiunque può diventare un fabbricante. Per la definizione di fabbricante, consultare l'articolo 2 i) della direttiva 2006/42 /CE relativa alle macchine.

Il fabbricante e l'utilizzatore sono soggetti a notevoli rischi di responsabilità (responsabilità causale aggravata durante l'utilizzo di un elicottero).



Per i contatti, i link e altri dati ancora, vedere la voce A&H Engineering del nostro sito www.air-work.swiss



[LinkedIn.com/AirWork & Heliseilerei GmbH](https://www.linkedin.com/company/AirWork%20&%20Heliseilerei%20GmbH)